



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 31 ottobre 2014

CORTE FEDERALE D'APPELLO

I^a SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE 31 OTTOBRE 2014

1. Ricorso A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 95 N.O.I.F., ascrivita al suo Presidente e Rappresentante legale Romanucci Giancarlo - nota n. 7875/219 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Disc. del 18.9.2014)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €2.500,00.

2. Ricorso CALCIO CATANIA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8 comma 15 C.G.S., ascrivita al suo calc. Blazej Srczegan Augustyn - nota n. 6627/300 pf13-14 SP/blp del 13.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

Preliminarmente **RIUNITI** i ricorsi nn. 2) e 3):

- **ACCOGLIE IN PARTE** relativamente alla posizione della società Calcio Catania S.p.A. riducendo la sanzione all'ammenda di €2.000,00;
- **ACCOGLIE IN PARTE** in ordine alla posizione del calc. Blazej Srczegan Augustyn riducendo la sanzione all'ammenda di €7.000,00.

3. Ricorso CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8 comma 15 C.G.S., - nota n. 6627/300 pf13-14 SP/blp del 13.5.2014 (Delibera del Tribunale



4. Ricorso SIG. NICOLA INNOCENTIN

avverso la sanzione della squalifica di mesi 2 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. – (nota n. 527/111 pf13-14 SS/blp del 25.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)

Preliminarmente **RIUNITI** i ricorsi nn. 4) e 5):

- **RESPINGE** relativamente alla posizione del sig. Innocentin Nicola;
- **ACCOGLIE IN PARTE** in ordine alla posizione della società Bologna F.C. S.p.A. riducendo la sanzione all'ammenda di €7.000,00.

5. Ricorso BOLOGNA F.C. 1909 SPA

avverso la sanzione dell'ammenda di 10.000,00 inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 527/111 pf13-14 SS/blp del 25.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)

